

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

COPIA



IL PRESIDENTE
F.to CAPELLO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24.10.2011 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

=====

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, Li 24.10.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra il comune di Genola, il comune di Savigliano e l'A.S.L. CN1 per modifica ripartizione posti letto non autosufficienti.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì DICIOOTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 19,00, nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

| NOME | PRESENTI | ASSENTI |
|---------------------|-----------|----------|
| CAPELLO Gianfranco | X | |
| LAMBERTO Alessandro | X | |
| CERRUTI Luca | | X |
| SAROTTI Mattia | X | |
| NICOLA Sandra | X | |
| OLIVERO Mauro | X | |
| BRANDANI Daniela | | X |
| DANIELE Tatiana | | X |
| DOMPE' Marilena | X | |
| MORELLI Alessandro | X | |
| CRAVERO Ambrogio | X | |
| DAVICO Roberto | X | |
| ARIAUDO Andrea | X | |
| | 10 | 3 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Genola è proprietario nonché titolare dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura residenziale per anziani, denominata "Casa di Riposo Giovanni XXIII^o", sita nell'ambito territoriale del Comune stesso in Piazza Giovanni XXIII n.1;

DATO ATTO che attualmente la suddetta struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, giusto provvedimento n° 2688 rilasciato in data 27/12/1996 dal Commissario dell'A.S.L. n. 17 per n° 30 posti letto di tipologia R.A.F. per anziani non autosufficienti;

PRECISATO che il Comune di Genola ha richiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale 10.11.2010, n. 864, parere favorevole all'ampliamento della predetta struttura con la realizzazione di ulteriori 30 posti letto di tipologia R.A.F.;

RITENUTO, tuttavia, che la longevità della popolazione anziana ed il conseguente progressivo accentuarsi dell'incidenza degli anziani sulla popolazione complessiva vada attentamente valutata in relazione ai riflessi che tale fenomeno è destinato ad assumere, in termini di condizioni economiche e sociali;

RILEVATO, più specificatamente, che occorre interrogarsi riguardo all'adeguatezza e allo sviluppo dei servizi sociosanitari integrati per gli anziani;

RITENUTO che la comunità deve prefiggersi e percorrere alcune direttrici operative che tengano conto della natura umana e delle dimensioni sociali della vecchiaia, differenti per ciascun individuo e che il punto della questione, come ha ben evidenziato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) "*non è soltanto aggiungere anni alla vita, ma è necessario aggiungere vita agli anni*";

RITENUTO, conseguentemente, che l'imperativo è far fronte alla perdita di autonomia degli anziani con attività che li supportino nelle esigenze di tutti i giorni, tenendo conto che molti problemi dipendono dalla mancanza di autosufficienza fisica, ma molti anziani sono in difficoltà non tanto da una mancanza di autosufficienza fisica ma, soprattutto, da condizioni familiari e ambientali che creano una situazione di isolamento: molti, infatti, sono gli anziani che vivono soli;

DATO ATTO che i segnali di un cambiamento in atto sono evidenti anche a livello normativo, laddove le rigide ed indifferenziate regole di un tempo sono state sostituite da norme molto più attente alle differenti specificità delle persone e dei contesti abitativi e gli sforzi, attualmente, mirano a non fornire un servizio standardizzato, ma sono pronti a modificarsi di fronte a nuove esigenze e realtà;

RILEVATO che, se per fronteggiare le esigenze di cura e di assistenza di anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio per carenza o insufficienza di supporto familiare o di ambiente adatto alle loro esigenze, è necessaria una rete di strutture in grado di garantire un livello medio di assistenza sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa) integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera, è altresì indispensabile poter garantire una presenza di strutture (o di appositi nuclei all'interno di presidi multifunzionali) progettate ed organizzate per accogliere persone anziane autosufficienti o con parziale disabilità;

RITENUTO, pertanto, necessario mettere a disposizione degli anziani che pur non necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria o ad anziani parzialmente autosufficienti, presidi non particolarmente complessi sotto il profilo strutturale, nonché servizi di tipo alberghiero, assistenziali, prestazioni di tipo culturale, di animazione e socializzazione, prestazioni di assistenza sanitaria di medicina generale e, nel caso di ospiti parzialmente autosufficienti, di assistenza infermieristica;

RILEVATA, concretamente, da parte del Comune di Genola, la necessità di rivedere la qualità del progetto strutturale e gestionale della propria Casa di riposo al fine di rispondere nel modo più confacente al bisogno della persona, cercando di instaurare un rapporto più profondo, di maggiore familiarità e di fornire un servizio congruo con i prezzi del mercato e della concorrenza, cercando di raggiungere i famosi obiettivi di efficacia e di efficienza, vale a dire nel miglior modo e senza sprecare al tempo stesso risorse che potrebbero rivelarsi utili altrove;

TENUTO CONTO che la SO.GES srl di Piacenza ha già formalizzato la propria intenzione di acquistare la Casa di Riposo "Chianoc" sita, rispetto al Comune di Genola, nella confinante Città di Savigliano, e di procedere alla ristrutturazione della stessa;

CONSIDERATO che la Casa di Riposo "Chianoc", la SO.GES srl, il Comune di Savigliano e l'A.S.L. CN1 hanno sottoscritto una Accordo di Programma che, fra l'altro, prevede una riduzione degli attuali 178 posti letto autorizzati e la trasformazione di parte di essi in posti letto di RAF, ipotizzando un risultato finale distribuito come segue: 101 posti letto RAF, 40 posti letto RA;

TENUTO CONTO che la realizzazione di posti letto per anziani non autosufficienti (R.S.A. e/o R.A.F.) è soggetta ad un preventivo assenso favorevole da parte della Regione che deve essere espresso nel rispetto di un parametro territoriale, così come stabilito dalla D.G.R. 04.8.2010, n. 46-528, che attualmente non consentirebbe più, nell'ambito territoriale del Distretto Sanitario di Savigliano-Fossano, la realizzazione di nuovi posti letto per anziani non autosufficienti;

CONSIDERATO quanto sopra, ovvero che la Casa di Riposo del Comune di Genola "Giovanni XXIII^o" ha ottenuto dalla Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale 10.11.2010, n. 864, parere favorevole all'ampliamento della predetta struttura con la realizzazione di ulteriori 30 posti letto di tipologia R.A.F.;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, opportuno da parte del Comune di Genola rivedere il progetto strutturale e gestionale della propria Casa di riposo al fine di rispondere nel modo più confacente al bisogno della comunità locale, rinunciando alla realizzazione degli ipotizzati 30 posti letto di R.A.F. e, in sostituzione, procedere alla realizzazione di posti letto di tipologia R.A.A. e R.A., che essendo destinati ad una tipologia di utenza autosufficiente o parzialmente autosufficiente non è soggetta a preventive autorizzazioni;

RITENUTO altresì conveniente riconvertire 10 degli attuali posti letto di R.A.F. regolarmente autorizzati in R.A.;

DATO ATTO che, pertanto, la ristrutturazione della Casa di Riposo del Comune di Genola "Giovanni XXIII^o" consentirebbe una articolazione della stessa in 20 posti letto di tipologia R.A.F. oltre a circa 25/30 posti letto di tipologia R.A. e/o R.A.A. (in base agli spazi che saranno disponibili), invece degli attuali 30 posti letto R.A.F. complessivi in cui è articolata la struttura, operazione che risponderebbe in modo adeguato alle esigenze della comunità locale;

RITENUTO di stipulare convenzione tra gli enti interessati, al fine di attuare quanto in premessa;

Dato atto che durante la relazione del Sindaco sono entrati in aula gli Assessori Extraconsiliari CEIRANO Matteo, ORIGLIA Davide e TOSCO Lorenzo;

VISTO il testo della convenzione in argomento, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la bozza del protocollo di intesa tra il comune di Genola, il comune di Savigliano e l'A.S.L. CN1 per modifica ripartizione posti letto non autosufficienti, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Savigliano e all'ASL CN 1.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale, visto l'art. 134, 4° c., del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi e con gli esiti della precedente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.